

Attenzione

Pur non avendo doveri e compiti dal punto di vista strettamente organizzativo i lavoratori hanno comunque il compito di seguire le disposizioni in materia prendendosi cura della propria ed altrui sicurezza, tenendo presente che dovrà **assumersi la responsabilità delle proprie azioni sconsiderate o omissioni** se esse sortiranno effetti dannosi sulle altre persone presenti. Tuttavia a fronte di ciò il lavoratore gode dei diritti che sono volti a tutelarlo da ogni eventuale rischio e pericolo derivante dall'attività lavorativa tra cui possiamo citare quello di ricevere una formazione adeguata, i DPI idonei o di essere autorizzato ad interrompere la sua attività ogni qual volta siano presenti situazioni di pericolo grave o imminente.

Art. 20 dlgs 81/2008: obblighi dei lavoratori

L'art. 20 dlgs 81 del 2008 (testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro) impone a tutti i lavoratori (sia subordinati che autonomi) di rispettare una serie di obblighi finalizzati a garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare i lavoratori devono:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;





- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)



Quali sanzioni sono previste per i lavoratori che non rispettano gli obblighi?

La violazione degli obblighi previsti dall'art.20 dlgs 81/08, comporta sanzioni di tipo penale o amministrativo a seconda della gravità.

Le sanzioni penali sono previste per:

- violazione delle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzo non corretto delle attrezzature di lavoro, delle sostanze, dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e dei dispositivi di sicurezza;
- utilizzo non appropriato dei dispositivi di protezione;
- mancata segnalazione al datore di lavoro, al dirigente o al preposto delle deficienze dei mezzi di trasporto e dei dispositivi di sicurezza messi a disposizione;



- modifica senza autorizzazione dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- compromissione della sicurezza propria o di altri lavoratori;
- mancata partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- rifiuto a sottoporsi ai controlli sanitari obbligatori.

Le sanzioni penali prevedono un'ammenda compresa tra i 200 € e i 600 € o l'arresto fino ad un mese.

Le sanzioni amministrative sono previste per violazione dell'art. 20 comma 3 che recita:

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

